



19588/15

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**SEZIONE SESTA CIVILE**

- Sottosezione seconda -

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

@u + eL

R.G.N. 27442/13

Cron. 19588

Rep.

U.P. 16/7/2015

Dott. Bruno	BIANCHINI	Presidente rel
Dott. Felice	MANNA	Consigliere
Dott. Alberto	GIUSTI	Consigliere
Dott.ssa Milena	FALASCHI	Consigliere
Dott. Antonino	SCALISI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

- **Onorari avvocato-**
Patrocinio a spese dello Stato
- liquidazione parcella - de-
terminazione valore causa-

ORDINANZA

sul ricorso 27442-2013 proposto da:

Avv NM (c.f. X)

rappresentato e difeso da se medesimo; elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Andrea Defonte, in Roma via Garigliano 11

- *ricorrente* -*contro*

Ministero della Giustizia;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno;

PLG

- *parti intime* -

avverso l'ordinanza resa il 28 agosto - 17 settembre 2013 dal Tribunale di Livorno nell'ambito del proc n. 1616/2013

dato atto che è stata depositata relazione da parte del Presidente relatore dr Bruno Bianchini del seguente tenore:

franchini

**“RILEVA IN FATTO**

1 – L'avv. **NM** , dopo aver difeso e rappresentato, nell'ambito di un procedimento civile innanzi al Tribunale di Livorno, tale **PLG** , ammesso al patrocinio a carico dello Stato, propose opposizione innanzi al medesimo ufficio giudiziario, lamentando l'ingiustificata decurtazione delle proprie spettanze -richieste in notula per l'importo di euro 28.808,14 e liquidate in euro 6.131.25 – oltre CPA ed IVA-; con ordinanza 28 agosto – 17 settembre 2013 il Tribunale , in composizione monocratica, accolse in parte l'opposizione proposta dallo stesso **M** , determinando il dovuto in euro 2.014,50 per diritti ed euro 5.342,00 per onorari, oltre accessori di legge.

2 – Detta decisione è stata impugnata con ricorso in cassazione, dal **M** , sulla base di due motivi; Il Ministero della Giustizia; il Procuratore presso il Tribunale di Livorno e **PLG** parti intime, non hanno articolato difese.

OSSERVA IN DIRITTO

I – Con il primo motivo viene dedotta la violazione e/o la falsa applicazione dell' art. 6 del d.m. n. 127/2004 – disciplinante la determinazione del valore della controversia da porre a base della liquidazione delle tariffe forensi al momento della prestazione professionale- nonché dell'art. 82 del d.P.R. n. 115/2002 – contenente i criteri per la liquidazione degli onorari e le spese al difensore di parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato.

I.a - Assume il ricorrente che il giudice dell'opposizione, ritenendo che il valore della controversia fosse pari alla somma al cui pagamento il proprio cliente era stato condannato – ammontante ad euro 508.836,00 – e quindi compreso nello scaglione tra euro 218.228,45 ed euro 516.456,90- non avrebbe correttamente applicato il comma secondo del citato art. 6 – che consente di tener conto del valore effettivo della controversia solo allorchè sia manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice civile- e neppure il comma quarto della citata disposizione che , qualora vi sia necessità di identificazione del valore effettivo della controversia (nel caso vi sia una palese difformità tra valo-

franchini



re effettivo e quello presunto a' sensi delle disposizioni del codice di rito), fa obbligo al giudice di tener conto anche del valore dei diversi interessi perseguiti dalle parti.

II – Con il secondo motivo , consequenziale a quello che precede, rappresentandone un mero approfondimento argomentativo, si denuncia la nullità della sentenza o del procedimento a' sensi dell'art. 360, I comma n.4 cpc per aver ritenuto, il giudice dell'opposizione, che il valore della causa dovesse essere commisurato al *decisum* e non alla domanda.

III – Il ricorrente giunge a tali conclusioni osservando che nel procedimento di merito, il proprio cliente era stato accusato dall'allora parte attrice – la società P

s.r.l.- di aver emesso fatture per operazioni inesistenti ed era stato richiesto di restituire le somme indebitamente percepite e quelle di cui si sarebbe appropriato quale presidente della società, nonché di risarcire il danno - il tutto per l'importo di euro 1.631.106,80 oltre le somme dovute dalla società per sanzioni tributarie-; assume pertanto il ricorrente che il proprio cliente aveva tutto l'interesse a respingere la – e quindi a difendersi dalla- intera richiesta economica di controparte.

IV – I due motivi – da esaminarsi congiuntamente per la stretta consequenzialità logica che li lega- sono fondati – pur se il secondo mezzo deve essere ricondotto alle violazioni di legge di cui al motivo che lo precede e non già genericamente ad una omessa motivazione- con le precisazioni che seguono.

IV.a - Quanto all'ambito di applicazione del concetto di "valore presunto a norma del codice di procedura civile" di cui al secondo comma dell'art. 6 d.m.127/2004 – che faculta il giudice a riguardare piuttosto al valore effettivo della controversia - , questa Corte ha statuito, in linea con il senso letterale della disposizione che, in via di principio, tale criterio trova applicazione soltanto in riferimento alle cause per le quali si proceda alla determinazione presuntiva del valore in base a parametri legali (v Cass. Sez. II n. 8660/2010; Cass. Sez Un n. 5615/1998) dovendosi in caso contrario far riferimento al criterio stabilito dall'art. 10 cpc; più di recente si è andato stabilizzando un diverso orien-

Marchetti



tamento interpretativo – cui si fa cenno nel ricorso- in base al quale nel richiamo al "valore presunto a norma del codice di procedura civile", la disposizione tariffaria (non solo quella del d.m. 127/2004 ma anche quella rinvenibile nei decreti ministeriali precedenti, che hanno costantemente contenuto una analoga formulazione) avrebbe semplicemente inteso riferirsi a tutte le regole dettate dal codice di rito, ivi compresa quella ex artt. 10 e 14 cpc, correlata all'indicazione del *quantum* nella domanda nelle cause relative a somme di danaro o beni mobili, per la determinazione del valore della controversia, attribuendo al giudice una generale facoltà discrezionale.

IV.a.1 – Quale che sia la linea interpretativa che si intenda scegliere – ed il relatore propende per la prima, potendosi pervenire al medesimo risultato di equa proporzionalità anche conservando l'ossequio al dato letterale del concetto di valore presunto per legge- rimane il fatto che il giudice monocratico ha fatto cattiva applicazione della disposizione sia perché ha disatteso il costante indirizzo interpretativo secondo il quale il *decisum* costituisce parametro di riferimento per la determinazione del valore della controversia da porre a base della liquidazione dell'onorario solo nei rapporti tra parte vittoriosa e quella soccombente, sia perché nella fattispecie la parte difesa dall'avv. M , essendo convenuta e dovendosi difendere da specifiche richieste di pagamento /restituzione/risarcimento, ognuna delle quali correlata da un particolare titolo, non poteva che impostare sin dall'inizio le proprie difese su ciascuno di quei titoli, così facendo nascere il diritto del proprio patrocinatore a vedersi riconosciuto il compenso in relazione al *petitum* complessivo.

V – Se verranno condivise le sopraesposte argomentazioni, il ricorso è idoneo ad esser trattato in camera di consiglio

P.Q.M.

Il ricorso può esser definito in camera di consiglio, ex artt. 380 *bis*, 375 n.5 cpc , per esser colà dichiarato manifestamente fondato “.

Sianuehrie



Il Collegio condivide le conclusioni poste a sostegno della relazione, non contrastate dalle parti intimato che non hanno svolto difese; ne deriva la cassazione *in parte qua* della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Livorno, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame, nonchè per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa l'impugnata decisione e rinvia al Tribunale di Livorno, in persona di diverso magistrato, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 16 luglio 2015, nella camera di consiglio della VI sezione – seconda sottosezione- della Suprema Corte di Cassazione.

Il Presidente

Stefano Nicolini

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, - 1 OTT. 2015



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Cinzia Diprima

Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Cinzia Diprima